

Conc. Prev. n. 3/20



TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Trieste, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati:

- dott. Riccardo Merluzzi - Presidente rel.
- dott. Daniele Venier - Giudice
- dott. Francesco Saverio Moscato - Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma VI L.F., presentato da Kalcic s.r.l., con sede in Trieste, via Dandolo 5/A;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

valutato quanto esposto dalla ricorrente nei paragrafi relativi all'origine della crisi, alla situazione attuale ed alle prospettive e potenzialità dell'operazione;

ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (presupposti soggettivi ed oggettivi) e l'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 161, comma IX, L.F.;

ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del Commissario Giudiziale, in considerazione della complessità delle questioni indicate nel ricorso ed anche al fine della verifica dell'idoneità dell'attività compiuta dalla debitrice in relazione alla predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto che, nel caso di specie, in assenza di istanze per la dichiarazione di fallimento possa essere assegnato il termine massimo di giorni centoventi;

visto l'art. 161, comma VIII, L.F.

concede

alla ricorrente termine fino al 26.02.2021 per il deposito in Cancelleria della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 L.F., co. II e III

nomina

Commissario Giudiziale della procedura il dott. Matteo Montesano, con studio in Trieste

dispone

che la ricorrente depositi in Cancelleria entro il 15/11/2020 una relazione informativa sull'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con particolare riguardo alle risorse finanziarie immediatamente disponibili, ed in particolare:

- elenco dei creditori e relativo credito per titolo o causa anteriore al deposito del ricorso *ex art. 161, co. VI, l. fall.*;
- elenco dei crediti con breve relazione sulla esigibilità degli stessi;
- saldi ed e/c di tutti i rapporti bancari in essere;
- elenco degli affidamenti in essere e prospetto di raffronto con l'utilizzo delle linee di credito;

nello stesso termine un programma dell'attività che la Società intende realizzare fino al 26/02/2021;

mensilmente una relazione contabile con il confronto alla situazione (contabile) alla data della presentazione della domanda nonché:

- raffronto tra *budget* economico e finanziario mensilizzato prodotto in ricorso e consuntivo mensile della situazione economica e finanziaria per gli stessi mesi;
- documentazione relativa ai versamenti di imposte e contributi relativo alla mensilità decorsa;
- elenco dettagliato delle operazioni compiute nel mese di riferimento, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, eventualmente supportate da apposita documentazione qualora rilevante;

stabilisce

che entro il termine di otto giorni dalla comunicazione del presente decreto la società ricorrente depositi la somma di Euro 8.000,00 destinate al compenso del Commissario giudiziale per l'attività da svolgersi nel periodo tra la nomina e la presentazione della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi II e III di cui all'art. 161 L.F. nonché per le spese, effettuando il relativo versamento su un conto corrente o libretto di deposito bancario intestato alla procedura

informa

che sono vietati, se non autorizzati ai sensi dell'art. 182 quinquies II comma L.F., i pagamenti dei debiti pregressi;

che sono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che comportano assunzione di obbligazioni superiori ad euro 10.000,00;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

fatta salva l'applicazione degli artt. 161, VIII comma, e 162 L.F.

Manda alla Cancelleria di comunicare copia del ricorso e del presente provvedimento alla ricorrente, al Pubblico Ministero ed al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Trieste, 30.10.2020

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi